



# Anticipazioni di liquidità con rimborso trentennale per il pagamento dei debiti commerciali. Istruzioni IFEL

Venerdì 12/6/2020 - Scritto da: Mira Redazione - [www.gruppomira.it](http://www.gruppomira.it)

---

## DI Rilancio - anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali. Istruzioni per l'uso

12 Giu, 2020

Ci pervengono numerose richieste di chiarimento sulle modalità e le tempistiche con le quali gli enti locali potranno avvalersi delle **anticipazioni di liquidità previste dal decreto "Rilancio"**. All'approssimarsi dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, rispondiamo con la seguente nota sintetica.

Come è noto, l'articolo 115 del dl n. 34 del 2020 ha istituito un **fondo** con una dotazione di **12 miliardi** per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili maturati dagli enti territoriali al 31 dicembre 2019. Le risorse potranno essere usate dalle regioni e dagli **enti locali** nella misura, rispettivamente, di 1,5 miliardi e **6,5 miliardi** nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale nella misura di 4 miliardi.

Le regole di funzionamento delle anticipazioni di liquidità per i comuni e le città metropolitane sono fissate dall'articolo 116 del decreto "Rilancio": l'amministrazione interessata, previa deliberazione della Giunta, dovrà chiedere l'anticipazione nel periodo che va dal **15 giugno al 7 luglio 2020** secondo le modalità previste dalla **Convenzione** sottoscritta dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti SpA (cfr. **Comunicato MEF n. 116/2020**).

La *Convenzione* MEF-Cassa prevede che la domanda sia compilata, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello **Domanda di Anticipazione A** e sia presentata alla Cassa, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e corredata dall'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Le anticipazioni sono destinate, secondo quanto l'ente ha dichiarato nella *Domanda di Anticipazione*, al pagamento di debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019 e/o all'estinzione delle anticipazioni di liquidità ex legge di bilancio 2020, ossia al rimborso, totale o parziale, dell'importo in linea capitale dell'anticipazione concessa ai sensi dell'articolo 4, commi da *7-bis* a *7-novies*, del d.lgs. n. 2 del 2002 e già erogata al 15 giugno 2020.

Qualora l'anticipazione sia destinata allo smaltimento dei debiti pregressi, alla *Domanda* dovrà essere allegata anche la cosiddetta *Dichiarazione PCC*, che è una dichiarazione generata dalla piattaforma dei crediti commerciali – PCC della Ragioneria Generale dello Stato, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e contenente l'elenco dei debiti da pagare. La *Dichiarazione PCC*, a pena di inammissibilità della *Domanda*, dovrà essere prodotta nello stato "pubblicata" (ossia definitiva) e dovrà anche contenere, in relazione al pagamento dell'IVA dovuta in relazione alle fatture in regime di *split payment*, la specificazione circa la volontà di provvedere con risorse proprie ovvero mediante il ricorso all'anticipazione.

Ciascun ente potrà presentare una sola domanda in un'unica soluzione.

La Cassa comunicherà a ciascun richiedente, entro il termine del **24 luglio 2020**, previsto dal decreto "Rilancio", previa approvazione da parte del MEF, la concessione dell'anticipazione, dopodiché, l'ente locale dovrà inviare alla Cassa, entro il termine del **15 settembre 2020**, a pena di decadenza della concessione, la proposta del contratto di anticipazione, debitamente compilata e sottoscritta sulla base del contratto tipo allegato alla *Convenzione*, **Contratto di Anticipazione A**, nella quale sono indicati importo e durata di ammortamento dell'anticipazione concessa.

Il *Contratto di Anticipazione* è perfezionato all'atto della ricezione, da parte dell'amministrazione locale, del *Contratto di Anticipazione* sottoscritto dalla Cassa, in nome e per conto del MEF, per accettazione. Le modalità di perfezionamento del Contratto di Anticipazione sono rese note dalla Cassa sul sito **www.cdp.it**.

La Cassa provvederà ad erogare:

- la quota di anticipazione destinata al pagamento dei debiti indicati nella *Dichiarazione PCC*, in unica soluzione, **entro sette giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto**. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116, comma 8, del dl n. 34 del 2020, ciascun ente, **entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione** dell'anticipazione, provvede

all'estinzione dei debiti riportati nella *Dichiarazione PCC*;

- la quota di anticipazione destinata all'estinzione delle anticipazioni di liquidità ex legge di bilancio 2020, sulla base di quanto previsto nel *Contratto di Anticipazione*.

Le anticipazioni potranno avere, sulla base di quanto indicato dal richiedente, durata da un minimo di 3 anni fino a un massimo di 30 anni, a partire dalla data di perfezionamento dei contratti di anticipazione, così come previsto, dall'art. 116, comma 5, del decreto "Rilancio". L'anticipazione, di conseguenza, durerà fino al **31 ottobre dell'anno di scadenza che sarà compreso tra il 2023 e il 2049**.

L'ente dovrà rimborsare le anticipazioni mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 2022. Dalla data di erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti dall'ente, il giorno lavorativo bancario antecedente la medesima data di decorrenza dell'ammortamento, interessi di preammortamento.

**Il tasso di interesse applicato è del 1,226%** (cfr. [Comunicato MEF n. 113/2020](#)).

Infine, l'articolo 4 della *Convenzione* definisce le tempistiche del recupero delle somme non corrisposte dagli enti locali: entro il **15 novembre di ogni anno** la Cassa ne comunica l'importo al MEF e all'Agenzia delle Entrate. Tali somme potranno essere recuperate secondo le modalità di cui all'articolo 116, comma 6, del d.l. n. 34 del 2020. In particolare, nel caso dei comuni, l'Agenzia delle Entrate provvederà a trattenere il dovuto all'atto del pagamento agli stessi dell'IMU, riscossa con F24, mentre nel caso delle città metropolitane e delle province effettuerà la trattenuta all'atto del riversamento dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, RCAuto, anch'essa riscossa tramite F24.

Segnaliamo infine che:

- È in linea sul sito della PCC la [Guida Anticipazione di liquidità D.L. 2020](#) relativa alla nuova funzionalità Anticipazione liquidità > Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, riservata agli utenti della piattaforma, con il ruolo di Responsabile dell'Amministrazione debitrice, per la compilazione della *Dichiarazione PCC*;
- Cdp dedicherà al tema uno specifico [seminario on-line](#) dal titolo "*Anticipazione di liquidità per la PA - Procedura e modalità operative per accedere alla misura*", che si terrà il giorno 16 giugno 2020, alle ore 12:00, al quale prenderanno parte relatori di CDP, MEF, ANCI e UPI.

- Convenzione MEF-CDP di cui all'art.115 del DL 34/2020
- Domanda di Anticipazione A – Allegato 1 Convenzione
- Contratto di Anticipazione A – Allegato 3 Convenzione
- Guida Anticipazione di liquidità D.L. 2020